

TRIBUNALE DI NOLA
SEZ. FALLIMENTARE

**PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO**

**PROPOSTA DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

(art. 67 e ss. D.lgs. 14/2019 e ss. mm.) - (D.lgs. del 12 gennaio 2019, n°14 - Ex Legge 3/2012)

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

(art. 68 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - D.lgs. 14/2019 e ss. mm. - Ex Legge 3/2012)

Procedura n. 1610/2024

Professionista nominato con funzioni di OCC: Dott. Giovanni Passaro

Ricorrente: Piccolo Sebastiano

Sommario:

1. Premessa con identificazione del gestore della crisi da Sovraindebitamento e dichiarazione di terzietà del professionista nominato.
2. Dati anagrafici del debitore.
3. Scopo del presente incarico e oggetto della relazione.
4. Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza inerente il caso specifico.
5. Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. .
6. Indicazione delle cause del sovra indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
7. La situazione reddituale e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
8. Composizione del nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento.
9. Situazione patrimoniale del debitore.
10. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni - ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.
11. Elenco dei creditori con indicazioni delle somme nominali dovute.
12. Atti impugnati dai creditori.
13. Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni.
14. Il merito creditizio.
15. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili.
16. Condizioni ostative ed atti in frode.
17. Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dal debitore.
18. Il piano di ristrutturazione e le proposte per i singoli creditori.
19. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
20. Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

1. PREMESSA CON IDENTIFICAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ DEL PROFESSIONISTA NOMINATO

Il sottoscritto dott. Giovanni Passaro, nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 24 Luglio 1987, Codice Fiscale PSSGNN87L24G812O – P.IVA 08640301217, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola al n.1290/A, con studio in Acerra (NA), via Torino n.8, tel. 081/5205540, pec giovannipassaro@pec.it

PREMESSO

- che con provvedimento del 17 Luglio 2024 è stato nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Nola "OCCS NOLA", quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi nell'ambito della procedura di composizione della crisi da Sovraindebitamento richiesta dalla sig. Piccolo Sebastiano, nato a Pomigliano D'Arco il 20 Agosto 1982, Codice Fiscale PCCSST82M20G812C e residente in Pomigliano D'Arco (NA) [REDACTED], d'ora in poi istante, assistito dall'Avv. Immacolata Di Cicco con studio in Marigliano (NA) alla via Domenico Morelli n.5, che risulta qualificabile come «consumatore» ai sensi del lett.e comma 1 art.2 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del CCII;
- di non essere legato ai debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2380 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori persona fisica;
- di non essere legata al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non aver, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli artt. da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplina la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'OCC. Ai fini della predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo diversa successiva determinazione del giudice, il sottoscritto ha determinato il compenso, applicando la

riduzione massima del 40% prevista dall'articolo 16 del citato d.m. n. 202/2014, in euro 3.505,96 (Iva ed accessori inclusi), come da contratto sottoscritto per accettazione dal debitore (*Allegato 1*).

Tutto ciò premesso evidenzia quanto segue:

Il sig. Piccolo Sebastiano, in data 09 luglio 2024, ha presentato, presso l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola, per il tramite dell'Advisor legale Avv. Immacolata Di Cicco, istanza di nomina del Gestore della Crisi allegando una proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti (*Allegato 2*).

Il sottoscritto, con provvedimento del 19 luglio 2024, ha accettato l'incarico, ed unitamente all'Avv. Immacolata Di Cicco, ha convocato l'istante e in quella sede è stata edotta del significato, della portata e delle possibili conseguenze derivanti dalla procedura di Sovraindebitamento a cui avevano chiesto di accedere. In tale sede, inoltre, è stata richiesta la consegna di eventuale ulteriore documentazione, e la precisazione sulle cause di Sovraindebitamento.

2. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE

Cognome	Piccolo
Nome	Sebastiano
Comune di nascita	Pomigliano D'Arco
Data di nascita	20 agosto 1982
Codice Fiscale	PCCSST82M20G812C
Comune di residenza	Pomigliano D'Arco (NA)
Cap	80038
Indirizzo di residenza	[REDACTED]
Stato civile	Coniugato
Situazione occupazione	Dipendente a tempo indeterminato

3. SCOPO DEL PRESENTE INCARICO E OGGETTO DELLA RELAZIONE

Lo scopo del presente incarico è la predisposizione di una relazione particolareggiata ex art. 68 CCII, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

4. INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO PREVISTO DAL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA INERENTE IL CASO SPECIFICO

Il codice della crisi e dell'insolvenza, entrato in vigore il 15 Luglio 2022, ha parzialmente riformato la disciplina sul Sovraindebitamento prevista dalla legge 3/2012 e successivi interventi normativi.

I due strumenti di regolazione della crisi, previsti nella nuova formulazione sono la “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” disciplinata al Capo II del Titolo IV (artt. da 65 a 73) e la “liquidazione controllata del sovraindebitato” disciplinata al Capo IX del Titolo V (artt. da 268 a 277).

Lo strumento di regolazione della crisi, previsto nella nuova formulazione, è la “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” disciplinata al Capo II del Titolo IV (artt. da 65 a 73).

Il piano di ristrutturazione dei debiti riguarda il consumatore sovraindebitato che, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da Sovraindebitamento (art. 67 comma. 1 d.lgs. 14/2019).

L’art. 65 prevede che: “I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da Sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX”.

L’art. 2 co. 1 lett. c) del D.lgs. n. 14/2019 individua sia l’ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l’ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento anche al consumatore

Per ciò che concerne il presupposto soggettivo il sig. Piccolo Sebastiano assume la qualifica di consumatore, atteso che ha assunto obbligazioni esclusivamente per motivi personali, dunque per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale come meglio si dirà di seguito.

Circa la verifica del presupposto oggettivo, l’istante si trova in una situazione di Sovraindebitamento, ossia in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, come si esplicherà nel prosieguo della presente relazione.

5. ACCESSO ALLE BANCHE DATI E LE ALTRE VERIFICHE DELL’O.C.C.

Il sottoscritto ha provveduto alla verifica delle posizioni debitorie, così come dichiarate dal ricorrente e così come da allegati:

Allegato 3) Agenzia delle Entrate Riscossione: richiesta inviata con pec del 06.11.2024 e riscontrata il giorno 26.11.2024 con evidenza di una posizione debitoria pari ad euro 845,87;

Allegato 4) Agenzia delle Entrate: richiesta inviata con pec del 06.11.2024 e non riscontrata alla data attuale;

Allegato 5) Agos Ducato S.p.A.: richiesta inviata con pec del 06.11.2024 e riscontrata il giorno 11.11.2024 con evidenza di una posizione debitoria pari ad euro 54.936,21

Allegato 6) Fidelity S.p.A.: richiesta inviata con pec del 06.11.2024 e riscontrata il giorno 13.11.2024 con evidenza di una posizione debitoria pari ad euro 0,00 perché estinta.

Allegato 7) Comune di Pomigliano D’Arco (NA): richiesta inviata con pec del 06.11.2024 e riscontrata il giorno 06.11.2024 e 25.11.2024 con evidenza di una posizione debitoria pari ad euro 383,72;

Allegato 8) Cap.Ital.Fin. S.p.A.: richiesta inviata con pec del 06.11.2024 e riscontrata il giorno 11.11.2024 con evidenza di una posizione debitoria pari ad euro 35.840,00

Allegato 9) IBL Banca : richiesta inviata con pec del 06.11.2024 e riscontrata il giorno 12.11.2024 con evidenza di una posizione debitoria pari ad euro 6.720,00

Allegato 10) Intesa San Paolo S.p.A.: richiesta inviata con pec del 30.12.2024 e riscontrata in data 18.11.2024 con evidenza di una posizione debitoria complessiva pari ad euro 28.292,03, distintamente rappresentanti nella precisazione ricevuta;

Allegato 11) Kruk Italia S.r.l.: richiesta inviata con pec del 06.11.2024 e riscontrata il giorno 27.11.2024 con evidenza di una posizione debitoria pari ad euro 14.511,51 a titolo di capitale; euro 972,82 a titolo di spese legali maturate.;

Allegato 12) Regione Campania: richiesta inviata con pec del 06.11.2024 e riscontrate in diverse date, con evidenza di una posizione debitoria pari ad euro € 0,00

Allegato 13) CAI Banca d'Italia

Allegato 14) Visura CRIF.

Allegato 15) Visura Protesti.

6. INDICAZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il sottoscritto ha esaminato le informazioni contenute nell'istanza ed il riscontro con le informazioni ottenute attraverso l'accesso alle banche dati e le altre verifiche previste hanno confermato che:

- l'istante si trova in una situazione di Sovraindebitamento come previsto dalla art.2 comma 1 lettera C) del codice della crisi e dell'insolvenza;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la presente domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (requisito di ammissibilità ex art. 69 c.1);
- non ha determinato la situazione di Sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (requisito di ammissibilità ex art. 69, co. 2);
- il ricorrente intende presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da Sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 D.lgs. 14/2019;
- non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
- l'istante si è impegnato a fornire con spirito di collaborazione e trasparenza il supporto necessario alla ricostruzione della vicenda ed ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

Le cause dell'indebitamento del sig. Piccolo Sebastiano, e la verifica dell'esistenza del presupposto oggettivo, ovvero l'insolvenza, obbliga, il sottoscritto, in questa sede, ad una ricostruzione cronologica degli accadimenti intervenuti ed una disamina analitica su ogni singolo avvenimento.

La ricostruzione cronologica, si fonda sulla documentazione fornita dal ricorrente e dall'Avv. Immacolata Di Cicco, documentazione riscontrata con le dichiarazioni rese nell'incontro intervenuto, ma soprattutto

con gli accessi alle banche dati, ed alla consultazione dei pubblici registri, oltre alle circolarizzazioni effettuate.

7. LA SITUAZIONE REDDITUALE E LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI

Si rappresenta che sono state fornite sia le Certificazioni Uniche che le dichiarazioni dei redditi Modello 730 relative ai redditi percepiti per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Da tale documentazione è stato possibile constatare il reddito dichiarato dal debitore in merito al possesso del reddito da lavoro dipendente e assenza di possidenze immobiliari.

Per un'analisi, comunque, più strettamente finanziaria si riepilogano nella tabella seguente, i redditi di cui disponeva e dispone il sig. Piccolo, come riportati dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni, rispettivamente 2021, 2022 e 2023

	REDDITO NETTO ANNUALE
Modello 730/ 2022 – Anno 2021 (*)	Euro 20.417,00
Modello 730/ 2023 – Anno 2022 (*)	Euro 22.316,00
Modello 730/ 2024 – Anno 2023 (*)	Euro 23.109,00

(*) Allegato 16

Tutti i redditi netti riportati nella tabella precedente solo al netto delle imposte e dei contributi.

Dall'ultimo dato ufficiale disponibile, si evince che il reddito annuale netto è di euro 23.109,00 con un reddito netto mensile pari ad euro 1.650,64

L'Assegno Unico Universale corrisposto mensilmente dall'INPS è pari ad euro 467,00 e viene erogato dall'Inps direttamente e interamente in suo favore.

8. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE PER IL SUO SOSTENTAMENTO

Il Sig. Piccolo è coniugato, in regime di separazione dei beni, con la sig.ra [redacted] (nata a [redacted] il [redacted], con matrimonio contratto [redacted], e dalla loro unione sono nati due figli, la primogenita [redacted] in data [redacted] e il piccolo [redacted] in data [redacted], come da Certificato di residenza, stato civile e di famiglia (Allegato 17).

Il nucleo familiare vive presso abitazione di proprietà dei di lui genitori, che l'hanno concessa in godimento a titolo gratuito. Il Sig. Piccolo, pertanto si fa carico dei costi di gestione dell'immobile *de quo*, ovvero, delle spese condominiali, dei costi di gestione delle varie utenze e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.

A tal proposito, per mera completezza espositiva, si tiene a precisare che, anagraficamente, il nucleo familiare avente residenza nel suddetto immobile è composto dal debitore, Sig. Sebastiano Piccolo, in uno alla moglie Sig.ra Antonella Sansone e ai figli minori della coppia, Aurora e Francesco, nonché dai genitori del Sig. Piccolo e dalla di lui germana Serena Piccolo.

In sede di audizione (*Allegato 21*), il sig. piccolo Sebastiano ha precisato che "di fatto", i suoi genitori (██████████) e la sua sorella (██████████), vivono stabilmente, da circa dieci anni, presso altro immobile di loro proprietà sito nel Comune di Cercola (NA) alla Via ██████████ riportato al Catasto Urbano al ██████████.

Circa questa consistenza "di fatto" all'interno dello stesso nucleo familiare, mediante autocertificazione prodotta ai sensi di legge, e consegnata in sede di audizione, i sig. ██████████ dichiarano di mantenere la residenza presso l'immobile di Pomigliano D'Arco (concesso in comodato d'uso gratuito all'odierno ricorrente) poiché "per questioni amministrative e per un contenzioso in essere con il Comune di Cercola afferente la destinazione d'uso dell'immobile (aventi ad oggetto il titolo di destinazione urbanistica in ragione della vigente normativa di cui al DPR 380/01 del 01.06.2001), all'attualità, non possono trasferire la propria residenza presso il Comune di Cercola" (*Allegato 18*).

Quanto all'attività lavorativa svolta, il Sig. Piccolo Sebastiano è dipendente della società "CEFLA S.C." (██████████) con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 01/11/2020, come da cedolini ricevuti (*Allegato 19*).

La moglie, Sig.ra ██████████, all'attualità, risulta essere disoccupata (*Allegato 20*).

Il reddito di cui il ricorrente dispone è, dunque, rappresentato dallo stipendio mensile ricevuto per l'attività lavorativa svolta.

Il ricorrente, nel piano di ristrutturazione del debito ha indicato le seguenti spese necessarie al proprio fabbisogno personale, ove è contemplato un importo mensile di euro 1.573,09, come si evince dalla lettura della seguente tabella:

SPESE FAMILIARI MENSILI SOSTENUTE PICCOLO SEBASTIANO

DESCRIZIONE	IMPORTO MENSILE
Carburante per andare a lavoro (Pomigliano/Bacoli)	200,00 €
Pedaggi Tangenziale (A/R)	46,00 €
Assicurazione Rc auto - Unipol Sai	117,89 €
Alimenti bimbo neonato (sanitaria)	350,00 €
Alimenti famiglia (2 adulti + 1 bambina 7 anni)	350,00 €
Mensa scolastica figlia 7 anni	57,20 €
Retta mensile Ginnastica figlia 7 anni	45,00 €
Spesa condominiale parco Iasiello	107,00 €

Gas Metano	██████████	55,00 €
Enel		80,00 €
Acqua		30,00 €
Abbonamenti telefonici e Internet (Fastweb)		45,00 €
Spese varie		90,00 €
TOTALE		1.573,09 €

Quanto agli importi dovuti per i vari finanziamenti attivi, va, altresì rilevato che il Sig. Piccolo sostiene esborsi mensili per euro 1.117,00, come di seguito rappresentante:

DESCRIZIONE	RATA MENSILE
Prestito delega IBL Banca	Euro 120,00/Mensili
Prestito Capital Fin mediante cessione del quinto	Euro 320,00/Mensili
Prestito Intesa San Paolo	Euro 243,00/Mensili
Prestito Agos Ducato	Euro 304,00/Mensili
	Euro 130,00/Mensili
Accordo Kruk Italia quale cessionaria di Unicredit	Euro 150,00/Mensili <i>rimodulato in</i> <i>(da decorrenza febbraio 2025)</i>
TOTALE RATE FINANZIAMENTI	EURO 1.117,00/MENSILI

TOTALE SPESE NUCLEO FAMILIARE	RATE FINANZIAMENTI	TOTALE SPESE/USCITE MENSILI
€ 1.573,09	€ 1.117,00	€ 2.690,09

9. SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL DEBITORE

BENI IMMOBILI

Il sig. Piccolo Sebastiano non è proprietario di alcuna unità immobiliare come da visura catastale terreni e fabbricati (Allegato 22).

BENI MOBILI

Il Sig. Piccolo Sebastiano è proprietario di:

- vettura Fiat 600 ██████████, immatricolata ██████████ bene certamente da escludersi dalla liquidazione, atteso lo scarso valore commerciale, avendo circa 20 anni (e tra l'altro non più in produzione dal 2011) (Allegato 23);

- b) vettura Fiat Punto [REDACTED] di cui risulta comproprietario insieme alla madre, immatricolata il 31/01/2013, anche questa di scarso valore commerciale, nonché, unico mezzo a potersi utilizzare per il tragitto casa-lavoro (Pomigliano D'Arco - Bacoli) (Allegato 24);
- c) Conto corrente BNL con saldo disponibile di euro 45,65 al 19.12.2024 (Allegato 25);
- d) Poste Pay Evolution con saldo disponibile di € 0.92 al 04/02/2025 (Allegato 26).

10. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Il sottoscritto ha effettuato un'analisi della documentazione in atti, dal quale è emerso che il debitore ha sempre cercato di soddisfare gli impegni assunti, onorando i pagamenti dei vari finanziamenti in essere.

In sede di audizione il Sig. Piccolo riferiva che gli importi ottenuti dal primo finanziamento richiesto (Intesa San Paolo – Finanziamento n. 21221/0100/02720172), sono stati impiegati per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dei di lui genitori, così da poterlo destinare a futura casa coniugale. Successivamente, poiché il suddetto importo risultava essere insufficiente, il Sig. Piccolo richiedeva ed otteneva una rinegoziazione del finanziamento, allungando, così, anche il piano di ammortamento.

Con la nascita della primogenita, in ragione delle sempre più crescenti esigenze del proprio nucleo familiare, attraverso il Cral presente in azienda, richiedeva ed otteneva prestito con la Agos Ducato S.p.A., con un iniziale piano di ammortamento decennale, poi rimodulato a 180 rate mensili su proposta della stessa società creditrice.

C'è da precisare, inoltre, che nel periodo 2016-2019, il nucleo familiare poteva contare sul reddito prodotto dalla coniuge, la quale, apportava risorse finanziarie alla famiglia attraverso il proprio lavoro di commessa, seppur part-time, di tal che, vi era possibilità di mantenere, seppure con qualche ritardo, le obbligazioni assunte (Allegato 20).

Le difficoltà maggiori si iniziano a verificare con la nascita, nel mese di luglio del 2023, del secondogenito [REDACTED], che comporta, indubbiamente, un aumento delle spese mensili necessarie al nucleo familiare. A tutto ciò si aggiunge la perdita dell'occupazione della moglie in data 05.12.2023.

Il Sovraindebitamento del Sig. Piccolo non può essere, in modo alcuno, imputabile a colpa grave, malafede o frode del debitore, ma è da attribuirsi a vicende del tutto improvvise, quali la nascita del secondogenito, non prevedibili ex ante al momento dell'assunzione delle obbligazioni di cui si discorre, qual è il licenziamento della moglie, e non già al compimento di atti pregiudizievoli per le ragioni dei propri creditori.

La diligenza del ricorrente si manifesta compiutamente, ad esempio, nella decisione di estinguere anticipatamente qualche finanziamento, richiedendone uno di consolidamento finalizzato ad ottenere anche un margine di liquidità per eventuali imprevisti, e spese sopraggiunte.

A titolo esemplificativo, mediante la cessione del quinto sottoscritta con la Cap.Ital.Fin Spa nel mese di gennaio 2024, il Sig. Piccolo ha estinto anticipatamente la cessione del quinto dello stipendio pendente con la IBL Banca S.p.A., ottenendo, al tempo stesso, un importo che gli potesse consentire di far fronte alle spese odontoiatriche e di implantologia dentale nel frattempo insorte, al pari del finanziamento con delega concesso dalla IBL Banca, attivato sempre nell'anno 2024, previa estinzione di altro finanziamento precedente, concesso dalla stessa IBL Banca S.p.A. di dicembre 2023, con il quale il Sig. Piccolo ha dovuto fronteggiare eventi imprevedibili ed improvvisi, rendendosi necessario un intervento di manutenzione straordinaria dell'appartamento concessogli in comodato d'uso gratuito dai genitori.

11. ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONI DELLE SOMME NOMINALI DOVUTE

Di seguito si riporta l'elenco dettagliato dei creditori, sulla base di quanto inizialmente prodotto dal debitore, delle opportune verifiche e dai riscontri ottenuti dagli stessi creditori:

CREDITORI CHIROGRAFARI	VALORE DEL CREDITO	NOTE
Agenzia Entrate Riscossione	€ 845,87	Estratto di ruolo
Comune di Pomigliano D'Arco	€ 383,72	di cui: Euro 173,80 verbale n. 3679/T/21 Euro 104,45 verbale n. 257334/u/23 Euro 105,47 verbale n. 267086/U/24
Agos Ducato S.p.A.	€ 40.555,36	Pratica n. 63177722
Cap.Ital.Fin S.p.A.	€ 35.840,00	Contratto n. 215628
Ibl banca S.p.A.	€ 6.720,00	Contratto n. 888010
Kruk Italia Srl (cessionaria Unicredit S.p.A.)	€ 15.093,82	Di cui: € 14.121,51 a titolo di capitale al 01/2025 € 972,82 a titolo di spese legali maturate
Intesa San Paolo S.p.A.	€ 4.595,73	Saldo negativo C/C n. 66304/1100/00011833
Intesa San Paolo S.p.A.	€ 3.702,74	Saldo negativo C/C n. 66304/1100/00004391
Intesa San Paolo S.p.A.	€ 19.993,56	Finanziamento n. 21221/0100/02720172
TOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI	€ 127.730,80	
TOTALE	€ 127.730,80	

In aggiunta alla situazione debitoria esposta in precedenza, vanno considerati i debiti sorti in funzione della procedura, ovvero, il compenso dell'Advisor legale Avv. Immacolata Di Cicco pari ad euro 3.000,00

(Allegato 27) oltre al compenso di € 3.505,96 designato dall'OCC per il gestore ed accettato dal debitore in data 05/02/2025 (Allegato 1).

Riepilogo Situazione Debitoria complessiva

CREDITORI PREDEDUCIBILI		VALORE DEL CREDITO
OCCS NOLA		€ 3.505,96
Avv. Immacolata Di Cicco (Advisor legale)		€ 3.000,00
TOTALE CREDITORI PREDEDUCIBILI		€ 6.505,96
CREDITORI CHIROGRAFARI		VALORE DEL CREDITO
Agenzia Entrate Riscossione		€ 845,87 Estratto di ruolo
Comune di Pomigliano D'Arco		€ 383,72 di cui: Euro 173,80 verbale n. 3679/I/21 Euro 104,45 verbale n. 257334/u/23 Euro 105,47 verbale n. 267086/U/24
Agos Ducato S.p.A.		€ 40.555,36 Pratica n. 63177722
Cap.Ital.Fin S.p.A.		€ 35.840,00 Contratto n. 215628
Ibl banca S.p.A.		€ 6.720,00 Contratto n. 888010
Kruk Italia Srl (cessionaria Unicredit S.p.A.)		€ 15.093,82 Di cui: € 14.121,51 a titolo di capitale aggiornato al mese di gennaio 2025 € 972,82 a titolo di spese legali maturate
Intesa San Paolo S.p.A.		€ 4.595,73 Saldo negativo C/C n. 66304/1100/00011833
Intesa San Paolo S.p.A.		€ 3.702,74 Saldo negativo C/C n. 66304/1100/00004391
Intesa San Paolo S.p.A.		€ 19.993,56 Finanziamento n. 21221/0100/02720172
TOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI		€ 127.730,80
TOTALE (PREDEDUCIBILI + CHIROGRAFARI)		€ 134.236,76

12. ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non sono pendenti atti impugnati dai creditori.

13. ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Non risultano, allo stato, atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

14. IL MERITO CREDITIZIO

Con la L.176/2020, il legislatore ha introdotto importanti modifiche alla L. 3/2012, tra cui la valutazione del merito creditizio introdotta all'art. 9, comma 3-bis.2, con la disposizione secondo cui l'OCC, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, e l'art.12 comma 3-ter, che, in conseguenza del predetto accertamento, introduce un'importante sanzione processuale per il creditore -finanziatore.

L'art. 68 c. 3 del D.lgs. 14/2019 ripropone tale obbligo e impone, dunque, all'Organismo di Composizione della Crisi di verificare se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione del finanziamento, abbiano o meno adeguatamente valutato l'effettiva capacità patrimoniale del soggetto finanziato di restituire il prestito, in base al suo reddito disponibile e dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Ove emerge che l'intermediario finanziario, in violazione dell'art. 124-bis del TUB, al momento della concessione del finanziamento, non abbia opportunamente apprezzato la situazione debitoria del consumatore e la sua capacità di rimborso, determinando o aggravando la sua esposizione finanziaria, questi si vedrà preclusa la possibilità di opporsi o di opporre reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, e di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Va rilevato che, gli intermediari finanziari e gli istituti di credito, fossero consapevoli del progressivo aumento del debito del Sig. Sebastiano Piccolo, e nella fattispecie in esame, tale valutazione, a parere di chi scrive, può definirsi superficiale, in quanto non potevano non conoscere l'esistenza e la consistenza dei finanziamenti concessi in precedenza e avrebbero dovuto, con attenzione, calcolare la sostenibilità della rata in rapporto alle necessità per la sopravvivenza del nucleo familiare.

Di seguito, si espone la tabella riepilogativa relativa al calcolo del merito creditizio con riferimento al creditore Cap.Ital.Fin. S.p.A. per effetto del contratto di prestito rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile stipulato il 09.01.24.

Alla data del 09.01.2024, il sig. Piccolo Sebastiano aveva già in corso Finanziamenti, le cui rate mensili erano le seguenti:

Prestito Intesa San Paolo	Euro 243,00/Mensili
Prestito Agos Ducato	Euro 304,00/Mensili
Accordo Kruk Italia quale cessionaria di Unicredit	Euro 130,00/Mensili

Tabella 1: Calcolo del "Merito Creditizio" – Cap.Ital.Fin. S.p.A.
Calcolo "Merito creditizio"

(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.650,54
Anno di erogazione del finanziamento	2024	
Valore dell'assegno sociale	€ 578,94	
Numero dei componenti il Nucleo Familiare	4	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,66	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.539,99
(C) importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti	€ 675,07	
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)		-€ 564,52
Reddito disponibile		-€ 564,52
Tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		7,20%
Numero delle rate da pagare ogni anno		12
Anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		10
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		-€ 48.191,26
Somma erogata dall'Ente Cap.Ital.Fin. SpA con prestito con cessione del 09/01/2024		€ 27.577,49
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO

Come si rileva dalla tabella suesposta, il creditore Cap.Ital.Fin. S.p.A.. non ha adeguatamente valutato "il merito creditizio del soggetto finanziato", odierno ricorrente, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo.

Di seguito, si espone la tabella riepilogativa relativa al calcolo del merito creditizio con riferimento al creditore IBL Banca S.p.A., per effetto della richiesta di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento stipulata il 15.05.2024.

Alla data del 15.05.2024, il sig. Piccolo Sebastiano aveva già in corso Finanziamenti, le cui rate mensili erano le seguenti:

Prestito Intesa San Paolo	Euro 243,00/Mensili
Prestito Agos Ducato	Euro 304,00/Mensili
Accordo Kruk Italia quale cessionaria di Unicredit	Euro 130,00/Mensili
Prestito Cap.Ital.Fin. S.p.A..	Euro 320,00/Mensili

Tabella di Calcolo del "Merito Creditizio" - IBL Banca S.p.A.

Calcolo "Merito creditizio"		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.925,75
Anno di erogazione del finanziamento	2024	
Valore dell'assegno sociale	€ 578,94	
Numero dei componenti il Nucleo Familiare	4	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,66	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.539,99
(C) importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti	€ 995,07	
Residuo reddito disponibile mensile	(A - B - C)	-€ 609,31
Reddito disponibile		-€ 609,31
Tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		14,36%
Numero delle rate da pagare ogni anno		12
Anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		5
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		-€ 25.977,55
Somma erogata dall'Ente IBL Banca S.p.a. con mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento del 15/05/2024		€ 5.116,11
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO

Come si rileva dalla tabella suesposta, anche il creditore IBL Banca S.p.A. non ha adeguatamente valutato "il merito creditizio del soggetto finanziato", odierno ricorrente, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo.

L'art.124 bis del Testo Unico Bancario impone al finanziatore "prima della conclusione del contratto di credito" di valutare "il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

I controlli richiesti dalla legge - che assolvono la doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato - si inseriscono nel più generico rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza e correttezza del creditore.

Ma per quanto qui ci interessa la mancata valutazione del merito creditizio ha anche delle conseguenze ben precise, infatti comporta l'impossibilità per il creditore di far valere le sue doglianze nell'ambito della procedura di Sovraindebitamento.

Nel caso, infatti, in cui l'OCC verifichi che il merito creditizio non sia stato adeguatamente valutato scattano alcune sanzioni processuali a carico del finanziatore negligente ed infatti l'articolo 69 del Codice della Crisi d'Impresa dispone che: *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*. Nell'ambito di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, eccepita l'assenza di merito creditizio del creditore può succedere (e succede) che il creditore lamenti a sua volta che il debitore abbia chiesto, malgrado già fortemente indebitato, nuovo credito con ciò manifestando un comportamento gravemente colposo. Tramite tale eccezione il creditore tenta di paralizzare la prosecuzione del piano di ristrutturazione che ha come presupposto, ai sensi dell'art. 69 CCI primo comma, l'assenza di dolo o colpa grave nel Sovraindebitamento ed infatti tale comma dispone che: *"Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di Sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

In buona sostanza, si viene così a creare una dicotomia processuale tra il creditore che lamenta la colpa grave del debitore (colpevole di aver chiesto altri soldi malgrado già indebitato) e il debitore che lamenta l'assenza di giudizio del finanziatore (negligente) che quei soldi non li avrebbe dovuti erogare. La questione, destinata a riproporsi ciclicamente, è stata risolta da recenti sentenze¹.

Tale ragionamento che si ritiene coerente e privo di censure parte dal presupposto per cui l'Istituto di Credito è un soggetto professionale altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Pertanto, è da questo soggetto che l'ordinamento si attende una diligenza qualificata, una particolare attenzione verso la concessione del Credito.

Seppur nel sottoscrivere il contratto di mutuo dovesse ravvisarsi un profilo di colpa del debitore e di mancata diligenza, la stessa (colpa) viene degradata a lieve perché al consumatore viene richiesta una diligenza media mentre al creditore, viene richiesta una diligenza più elevata, in quanto gli stessi dispongono di tutti gli strumenti per accertare l'effettiva solvibilità e capacità finanziaria del richiedente il finanziamento.

Può pertanto ravvisarsi la colpa dell'istituto di credito per aver indotto il consumatore, per sua natura non sufficientemente strutturato per valutare lucidamente le sue condizioni economiche e finanziarie, ad ottenere un prestito che inevitabilmente non avrebbe potuto onorare.

Alla luce di quanto esposto ed in virtù della diligenza qualificata richiesta al soggetto

¹ Tribunale di Torino - Sentenza del 13.06.2023: *"ai fini della meritevolezza del debitore per l'accesso alla ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII, l'accertamento del requisito soggettivo e del grado di colpa nell'indebitamento "non può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante dei finanziatori e nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il dettvo finanziamento aveva fatto istanza"*.

finanziatore, che deve particolare attenzione alla concessione del credito, si conclude, qualora questa diligenza manchi, la colpa del debitore richiedente si deduce a lieve, la quale non incide sulla prosecuzione del piano che potrà essere omologato.

15. PRECISAZIONE IN MERITO ALLE SPESE PREDEDUCIBILI

Gli artt. da 14 a 18 del decreto 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'OCC. In particolare l'art. 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista facente funzioni di OCC nominato dal Giudice, avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso.

Salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto ha determinato il compenso prededucibile pari ad euro 3.505,96.

16. CONDIZIONI OSTATIVE ED ATTI IN FRODE

Dalla documentazione fornita dall'istante, dalla audizione del ricorrente alla presenza dell' Avv. Immacolata Di Cicco è stato verificato che il Sig. Piccolo:

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle afferenti il Sovraindebitamento;
- b) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, a procedure di cui agli artt. 67 e ss. C.C.I.;
- c) ha fornito la necessaria documentazione per ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

17. PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE PRESENTATA DAL DEBITORE

Quanto fornito dal Sig. Piccolo ha consentito di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale e la documentazione depositata risulta attendibile in quanto ha trovato riscontro con gli accessi effettuati dal gestore.

Nel piano formulato e proposto dal ricorrente viene stanziata la somma mensile di euro 480,00 da destinare ai creditori, con uno stralcio delle posizioni debitorie, in chirografo, al 70%, per una durata totale del Piano di ristrutturazione prevista in 8 anni e 10 mesi, ovvero 94 rate mensili costanti.

In ragione del reddito mensile netto percepito dal ricorrente pari a circa euro 1.650,00 (oltre all'Assegno Unico Universale per euro 467,00 mensili alla data odierna), il gestore ritiene che la proposta sia pienamente sostenibile, poiché, detratte le spese di sostentamento del nucleo familiare (quantificate in circa euro 1.573,09) e la rata mensile proposta di euro 480,00, residuerebbero circa 60.00 euro per eventuali imprevisti.

Riepilogo Proposta e % di soddisfazione

CREDITORI PREDEDUCIBILI	VALORE DEL CREDITO	PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE	PAGAMENTO OFFERTO
OCCS NOLA	€ 3.505,96	100 %	3.505,96 €
Avv. Immacolata Di Cicco (Advisor legale)	€ 3.000,00	100 %	3.000,00 €
TOTALE CREDITORI PREDEDUCIBILI	€ 6.505,96		€ 6.505,96

CREDITORI CHIROGRAFARI	VALORE DEL CREDITO	PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE	PAGAMENTO OFFERTO
Agenzia Entrate Riscossione	€ 845,87	30 %	253,76 €
Comune di Pomigliano D'Arco	€ 383,72	30 %	115,12 €
Agos Ducato S.p.A.	€ 40.555,36	30 %	12.166,61 €
Cap.Ital.Fin S.p.A.	€ 35.840,00	30 %	10.752,00 €
Ibl banca S.p.A.	€ 6.720,00	30 %	2.016,00 €
Kruk Italia Srl (cessionaria Unicredit S.p.A.)	€ 15.093,82	30 %	4.528,15 €
Intesa San Paolo S.p.A.	€ 4.595,73	30 %	1.378,72 €
Intesa San Paolo S.p.A.	€ 3.702,74	30 %	1.110,82 €
Intesa San Paolo S.p.A.	€ 19.993,56	30 %	5.998,07 €
TOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI	€ 127.730,80		38.319,24 €
TOTALE (PREDEDUCIBILI + CHIROGRAFARI)	€ 134.236,76		€ 44.825,20

In definitiva, con lo stralcio al 70% l'importo complessivo che il Sig. Piccolo andrà a corrispondere è pari ad € 38.319,24 oltre le spese in prededuzione.

Non vi sono creditori in privilegio.

18. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E LE PROPOSTE PER I SINGOLI CREDITORI

Il D.M. 202/2014 prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso che dovrà essere reso successivamente noto ai creditori.

A tal fine è stato calcolato un preventivo, liquidato in base al D.M. di riferimento, pacificamente accettato dalle parti. In particolare, avendo ipotizzato un attivo netto di € 26.851,00 (di cui euro 21.247,00 per reddito annuo da lavoro ed euro 5.604 per Assegno Unico Universale) ed un passivo di € 127.730,80 il

compenso totale, applicando la riduzione massima del 40% (Art. 16 DM 202/2014), oltre IVA e rimborso forfettario delle spese generali del 15%, ammonta ad € 3.505,96.

All'OCC sarà riconosciuto in prededuzione il 75% del compenso dovuto, in osservanza del disposto dell'art. 71 co. 4., mentre il saldo, pari al 25% del compenso dovuto, verrà accantonato e corrisposto dalla rata 92 alla rata 94, salvo diversa determinazione del Giudice.

Di seguito la tabella contenente gli importi a corrispondersi in prededuzione, ovvero il compenso OCC, come debitamente preventivato ed accettato dalla parte, nonché gli onorari per il legale incaricato dal ricorrente, avv. Immacolata Di Cicco, il tutto come da preventivo sottoscritto dalle parti.

CREDITORE	TIPO	IMPORTO A DEBITO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO PROPOSTA
OCCS NOLA	Prededuzione 100%	€ 3.505,96	100%	€ 3.505,96
Avv. Immacolata Di Cicco (Advisor legale)	Prededuzione 100 %	€ 3.000,00	100%	€ 3.000,00

Con riferimento alle spese in prededuzione va rilevato che il Sig. Piccolo non ha corrisposto alcun acconto, di tal che residua l'intero importo di cui sopra.

Pertanto, si provvede ad inserire nella tabella di seguito riportata, il calcolo afferente il pagamento rateale del credito prededucibile vantato dall'OCC, in termini di acconto pari al 75% (ovvero euro 2.629,47) dell'importo totale preventivato e accettato dal ricorrente, rimettendosi al Giudice Delegato per la liquidazione finale del residuo, il tutto in ragione e conseguenza di quanto disposto dall'art. 71 comma 4 CCII.

Quanto, invece, ai compensi preventivati dal legale del Sig. Piccolo e da questi accettato mediante sottoscrizione di apposito preventivo versato in atti, si procede ad inserire in tabella il calcolo afferente il pagamento rateale dell'intero importo.

Ripartizione Creditori prededucibili

RATA N°	OCCS NOLA	AVV. IMMACOLATA DI CICCIO
1	480,00 €	
2	480,00 €	
3	480,00 €	
4	480,00 €	
5	480,00 €	
6	229,47 €	250,53 €
7		480,00 €
8		480,00 €
9		480,00 €
10		480,00 €

11		480,00 €
12		349,47 €
92	211,27 €	
93	480,00 €	
94	185,22 €	

TOTALE CORRISPOSTO	3.505,96 €	3.000,00 €
---------------------------	-------------------	-------------------

Con la rata n. 12 il Sig. Piccolo avrà estinto la debitoria afferente le spese prededucibili (ovvero acconto OCC nella misura del 75% dell'importo totale preventivato e accettato, nonché compensi totali all'avv. Immacolata Di Cicco). Potrà, pertanto, intraprendere i pagamenti dovuti ai creditori in chirografo, non essendoci creditori in privilegio da soddisfare.

In ragione degli esigui importi derivanti dallo stralcio al 70%, dovuti tanto al creditore Agenzia Delle Entrate Riscossione (euro 253.77) quanto al Comune di Pomigliano D'arco (euro 115.12) e in ragione dell'elevato numero di ratei mensili previsti (80), il gestore prevede il pagamento dei creditori in parola, in due rate, la n.13 e la n.14 del piano.

Ripartizione Creditori chirografi – Rata 12/13

RATA N°	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
12	65,27 €	65,27 €
13	188,50 €	49,86 €
TOTALE CORRISPOSTO	253,76 €	115,12 €

Con la rata n.14 del piano, il Sig. Piccolo inizierà a corrispondere gli importi dovuta ai creditori in chirografo, come dettagliatamente indicati nello stato passivo di cui alla presente relazione, in misura proporzionale ed equa, come da seguente riepilogo.

Ripartizione Creditori chirografi – Rata 13-92

Rata N°	Agos Ducato S.p.A.	Cap.Ital.Fin S.p.A.	IBL Banca S.p.A.	Kruk Italia Srl	Intesa San Paolo (Posiz. **11833)	Intesa San Paolo (Posiz. **4391)	Intesa San Paolo (Finanz. *2720172)
13	77,47 €	68,46 €	12,84 €	28,83 €	8,78 €	7,07 €	38,19 €
14	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
15	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
16	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
17	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
18	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
19	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
20	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
21	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
22	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
23	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
24	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
25	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €

20

72	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
73	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
74	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
75	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
76	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
77	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
78	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
79	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
80	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
81	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
82	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
83	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
84	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
85	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
86	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
87	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
88	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
89	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
90	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
91	153,88 €	135,99 €	25,50 €	57,27 €	17,44 €	14,05 €	75,86 €
92	86,15 €	76,14 €	14,28 €	32,06 €	9,76 €	7,87 €	42,47 €
Totale Cor- risposto	12.166,61 €	10.752,00 €	2.016,00 €	4.528,15 €	1.378,72 €	1.110,82 €	5.998,07 €

Il pagamento verrà effettuato entro il giorno 30 di ogni mese mediante bonifico bancario al beneficiario con contestuale invio di copia al gestore affinché possa verificare i puntuali pagamenti.

Non sussiste alcun credito impignorabile di cui deve essere assicurato il regolare pagamento ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e relative leggi speciali.

In sostanza, la proposta è in linea con la ratio della normativa sul Sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi della sua esecuzione i quali risultano compatibili con la volontà di estinguere, sia pure in modo parziale, ogni posizione debitoria, allo stesso tempo assicurando ai proponenti un dignitoso tenore di vita.

Considerata la natura dei debiti contratti nonché l'analisi delle risorse, si può affermare che la procedura in oggetto è quella che meglio permette l'esdebitazione del debitore.

19. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ritenuta sostenibile e fattibile la proposta, va dunque analizzata la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, ovvero una comparazione tra gli effetti della omologazione del piano in parola e l'apertura di una procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 del D.lgs. 14/2019.

Come illustrato al paragrafo 9, il sig. Piccolo non dispone di beni immobili e il suo patrimonio mobiliare è costituito esclusivamente dalle n.2 auto, di valore irrisorio, di cui una funzionale per recarsi al lavoro. Non ci sono, inoltre, somme disponibili sui Conti Correnti da poter destinare alla procedura.

Non esiste, di fatto, una alternativa liquidatoria ed il piano di ristrutturazione dei debiti rappresenta l'unico istituto giuridico applicabile alla situazione di Sovraindebitamento del ricorrente.

20. GIUDIZIO DI COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda risulta sostanzialmente completa ed attendibile, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano. Lo scrivente segnala che il sig. Piccolo Sebastiano, dopo aver deciso di attivare la procedura di Sovraindebitamento, ha collaborato con l'O.C.C. fornendo la documentazione e i chiarimenti richiesti in merito alle cause che hanno determinato la crisi da sovra indebitamento oggetto dell'istanza ai sensi degli artt. 66 e 67 C.C.I.I., e quanto esposto nell'audizione tenutasi il giorno 20.12.2024 è stato ampiamente comprovato dai documenti forniti e dai riscontri effettuati.

Dalla successive verifiche con i dati acquisti presso le banche dati e gli uffici pubblici non ritiene di avanzare dubbi circa l'attendibilità della suddetta documentazione e questo OCC comunica che tutti gli enti sollecitati hanno riscontrato le richieste, ad eccezione della Unicredit S.p.A., il cui credito è stato ceduto alla Kurk Italia S.r.l., e dell'Agenzia delle Entrate.

A conclusione della presente relazione ex art. 68 CCII, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto, in qualità di gestore della crisi nominato dall'OCC - ODCEC di Nola

RILEVATO

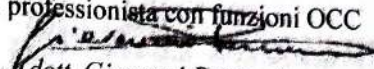
- che è stata esaminata la domanda di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 – 68 C.C.I.I., che prevede da parte dell'istante il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile in ipotesi liquidatoria;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati come da documentazione nella presente relazione;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nella domanda di ristrutturazione dei debiti trovano sostanziale corrispondenza;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato, e che la proposta di ristrutturazione dei debiti permetterà il soddisfacimento dei creditori come indicato nel piano;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

- che, ai sensi dell'art. 69 del C.C.I., non esistono cause ostative soggettive, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, del debitore;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli Uffici Tributarî, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza ed attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68 c. 2 lett.c del CCII.

Acerra, 07 febbraio 2025

Il professionista con funzioni OCC

(dott. Giovanni Passaro)

Avv. Immacolata Di Cicco

Via Domenico Morelli n. 5
80034 – Marigliano (NA)

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE FALLIMENTARE

**RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E
SS. CCII**

Per il Sig. Sebastiano Piccolo (C.F. PCCSST82M20G812C) residente in Pomigliano D'Arco (NA)
[REDACTED] rappresentato e difeso dall' Avv. Immacolata Di Cicco (C.F.
DCCMCL89T59G190W) del Foro di Nola e con questa elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli n.5. PEC
IMMACOLATA.DICICCO@PEC.IT Email IMMACOLATA.DICICCO@LIBERO.IT
CELL.331.48.36.818 in uno al delegato alle funzioni di Gestore della Crisi Dott.
Giovanni Passaro

CONTRO

1) **Intesa San Paolo Spa** in persona del l.r.p.t. (C.F. 00799960158 – P.IVA
11991500015) , con sede legale in Milano alla Via Monte di Pietà n.8 PEC
info@pec.intesasannapolo.com

2) **Ibl Banca Spa** in persona del l.r.p.t. (C.F. 00452550585 – P.IVA 00897081006) con
sede legale in Roma alla Via Venti Settembre n.20 PEC documenti@pec.iblbanca.it

3) **CAP.ITAL.FIN. SPA** in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.IVA 04356871212) con sede
legale in Napoli alla Via Mario Cervantes de Saavedra n.55 PEC
capitalfinspa@postacert.it

4) **AGOS DUCATO SPA** in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.IVA 08570720154) con sede
legale in Milano al Viale Fulvio Testi n.280 PEC info@pec.agosducato.it



5) Kruk Italia Srl in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.IVA 09270260962) con sede legale in Milano alla Piazza della Trivulziana 4/A PEC krukitalia@legalmail.it

6) Agenzia delle Entrate Riscossione In persona del l.r.p.t. (C.F. e P.IVA 13756881002) con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14 PEC protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

7) Comune di Pomigliano D'Arco in persona del Sindaco p.t. (C.F. 00307600635 P.IVA 01240551216) con sede in Pomigliano D'Arco (NA) alla Piazza Municipio n.1 PEC comune.pomiglianodarco@legalmail.it

PREMESSO CHE

1) Il Sig. Sebastiano Piccolo riveste la qualifica di consumatore e, in quanto tale, non è soggetto alle procedure concorsuali secondo le vigenti normative;

2) Il ricorrente nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda

a) non ha fatto ricorso alla procedura di esdebitazione e tanto meno ha mai beneficiato della suddetta esdebitazione in precedenza;

b) non ha effettuato atti di straordinaria amministrazione;

3) Egli è unito in matrimonio a far data dal 20 luglio 2016 con la Sig.ra [redacted] (nata a [redacted] il [redacted]) in regime di separazione dei beni;

4) Dalla loro unione sono nati due figli, la primogenita [redacted] data [redacted] e il piccolo [redacted] in data [redacted]

5) Il Sig. Piccolo non è titolare di beni immobili. I genitori gli hanno concesso (verbalmente) er poi in comodato d'uso gratuito, un immobile di cui essi sono comproprietari, ubicato nel comune di Pomigliano D'Arco (NA) alla Via [redacted] 203. Pertanto, il ricorrente si fa carico del pagamento delle utenze (acqua, luce, gas, oneri condominiali) nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria;



6) Il Sig. Piccolo è proprietario di due vetture, una Fiat 600 [REDACTED], immatricolata il [REDACTED] e una Fiat Punto [REDACTED] immatricolata il [REDACTED] quest'ultima utilizzata esclusivamente dal Sig. Piccolo per il tragitto casa-lavoro (Pomigliano D'Arco/Bacoli);

7) Il ricorrente è dipendente della società "CEFLA S.C." [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato con reddito annuo da lavoro dipendente per euro 29.309,68 come ricavabile dalla Certificazione Unica 2024 versata in atti;

8) Ciò premesso, deve segnalarsi che il ricorrente è incorso in un grave squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende definitivamente possibile adempiere alle obbligazioni assunte secondo le scadenze originariamente pattuite;

9) Ricorrendo i requisiti di ammissibilità previsti ai sensi dell'art. 67 CCII, il ricorrente ha presentato istanza di nomina OCC all'Organismo di composizione della crisi presso l'Ordine Professionale dei commercialisti di Nola;

10) L'ODCEC di Nola ha nominato quale Gestore il Dottore commercialista Giovanni Passaro che ha svolto l'audizione di rito del debitore in data 20.12.2024 ;

11) Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale, non sono, certamente, imputabili ad una sua condotta imprudente. In particolare, il Sig. Sebastiano Piccolo, nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi in assenza dei dovuti controlli di cui all'art. 124 TUB, otteneva finanziamenti e/o rinegoziazioni, aumentando, al tempo stesso, la rata "sostenibile". Le cause sono, senz'altro, da ricercarsi in eventi improvvisi e imprevedibili ex ante (spese odontoiatriche personali, interventi di manutenzione straordinaria appartamento concesso in comodato d'uso gratuito al Sig. Piccolo) nonché nella circostanza che vede il ricorrente dover fronteggiare le esigenze della propria famiglia, (che, ricordiamo, è costituita da due minori di cui uno nato nel luglio del 2023) solo ed esclusivamente con l'unica fonte di reddito costituita dalla propria retribuzione mensile, essendo la moglie disoccupata dal



... mese di dicembre 2023. A ciò si aggiunga una non accurata e approfondita valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito eroganti che, attraverso la concessione dei finanziamenti richiesti, anziché aiutarlo, lo hanno letteralmente fagocitato.

1. Esistono i requisiti oggettivi e soggettivi per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt. 67 e seguenti CCI. Quanto al requisito "oggettivo" il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 14/2019 in quanto non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per i motivi come sopra dettagliatamente articolati.

Quanto al requisito "soggettivo", in ordine alla meritevolezza deve rappresentarsi che le obbligazioni assunte dal Sig. Piccolo sono state contratte per ragioni familiari e personali, come le spese dentistiche urgenti, le esigenze crescenti della famiglia con l'arrivo del secondogenito nel mese di luglio 2023, la perdita del lavoro da parte della moglie, stante l'intervenuto licenziamento nel mese di dicembre 2023. Per inciso, appare doveroso evidenziare che l'istante ha sempre condotto uno stile di vita proporzionato alle proprie effettive possibilità reddituali, senza mai eccedere, ed ha contratto obbligazioni nella consapevolezza di poterle onorare, sino a quando, a causa del lavoro saltuario della moglie prima, del licenziamento dopo, e della nascita del secondo figlio, si è trovato nella impossibilità di fronteggiare (con la sola fonte di reddito rappresentata dal suo stipendio) alle scadenze originariamente previste, i rimborsi dei ratei delle finanziarie, versando, attualmente, in uno stato di sovraindebitamento irreversibile. La diligenza del ricorrente si misura, anche, in relazione, ad esempio, alla decisione di estinguere anticipatamente alcune pendenze con conseguente richiesta di liquidità e/o nel cercare di definire bonariamente le controversie insorte (cft piano di rientro KRUK ITALIA Srl a seguito di notifica di decreto ingiuntivo).



Quanto al merito creditizio si evidenzia che ai sensi dell'art. 124 bis TUB, non appare, del tutto specchiata la condotta degli istituti finanziari che hanno concesso credito all'istante a tassi considerevoli e senza preventivamente valutarne la capacità di rimborso. Si ricorda, infatti, che il rapporto rata - reddito non può eccedere il 30%/35% del reddito netto del soggetto finanziato, e nel caso in esame, invece, appare evidente che a fronte della capacità reddituale come dedotta, le finanziarie/banche non hanno senz'altro tenuto conto dell'incapienza che, via via, si andava delineando sulle entrate mensili, stante i rapporti già in essere. Si tenga, comunque, conto del non alto grado di scolarizzazione del proponente, che non ha consentito di effettuare una idonea programmazione finanziaria, delle spese familiari, fidandosi e affidandosi ad esperti qualificati, quali le banche e/o i vari istituti di credito, nella valutazione di sostenibilità del credito ad essi richiesto. A riguardo, del tutto inadeguata appare la verifica del merito creditizio operata dai succitati istituti di credito, i quali, a ben vedere, ai fini della concessione del prestito hanno semplicemente considerato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di una retribuzione mensile eventualmente aggredibile per il caso di inadempimento. In merito alla "diligenza" intesa quale mancanza di colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni, è possibile appurare che, sulla base di quanto innanzi esposto, nonché sulla base delle verifiche documentali, l'istante è da ritenersi, senz'altro, scevro da "colpa grave, malafede o frode" nella causazione del sovraindebitamento poiché esso è da attribuirsi a vicende del tutto improvvise e non prevedibili ex ante al momento dell'assunzione delle obbligazioni di cui si discorre, e non al compimento di atti pregiudizievoli per le ragioni dei propri creditori. Dunque, risulterà evidente che sussistono, allo stato, i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dagli artt. 67 e 69 CCII.

13) Il ricorrente ha, dunque, predisposto, in uno allo scrivente avvocato, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con previsione di uno stralcio



del debito totale nella misura del 70% e corresponsione del 30% in ratei mensili costanti di euro 450.00 (non vi sono crediti assistiti da privilegio);

14) Nella odierna procedura non c'è alcun bene da liquidare se si escludono i veicoli in titolarità del proponente. In ogni caso, si segnala che l'importo realizzabile dalla eventuale vendita giudiziaria della Fiat 600 (euro 500.00 circa) tenuto conto delle condizioni di usura del veicolo immatricolato ~~W 111 111 111~~, non risulterebbe sufficiente a garantire il pagamento delle spese della procedura, rischiando, per altro, di aggravare i costi della procedura stessa con operazioni di vendita da cui non conseguirebbe alcun beneficio per i creditori (Trib. Bologna ordinanza n.4555/2019 del 26.04.2019). La Fiat Punto, invece, viene impiegata dal debitore per il tragitto casa lavoro. Anche in questo caso si è in presenza di un veicolo datato, la cui immatricolazione risale a più di dieci anni fa. Ne consegue che, *ictus oculi* sia più conveniente la proposta di ristrutturazione del debito rispetto ad una eventuale vendita dei beni in parola;

15) Con la relazione particolareggiata trasmessa dal Gestore in data 10/02/2025 è stato effettuato il ricalcolo della debitoria sulla base di quanto precisato dai vari creditori, ed è stata confermata la proposta di stralcio al 70% con corresponsione del residuo 30% in circa 72 mesi (oltre spese prededucibili corrisposte in dodici mesi);

16) In tal modo la debitoria oggetto del piano ammonta ad € € 38.319,24 oltre spese in prededuzione, importo rimborsabile con una rata mensile di euro 480.00 per una durata di circa 79 mesi. Rata che il Gestore ha ritenuto sostenibile dal ricorrente, poiché, detratte le spese di sostentamento del nucleo familiare (quantificate in euro 1.573,09) e la rata mensile proposta, residuerebbero circa 60.00 euro per eventuali previsti;

17) Con la predetta relazione, il Gestore ha, inoltre, riconosciuto la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo all'odierno ricorrente, evidenziando che la



concessione dei finanziamenti è avvenuta, da parte degli istituti di credito, senza assolvere ai controlli richiesti dall'art. 124 Tub (art. 69 CCII secondo comma);

18) Il Gestore ha escluso l'esistenza di cause ostative ed atti in frode dei creditori e rilevato l'assenza di atti di disposizione del patrimonio nell'ultimo quinquennio;

19) Il Gestore ha riscontrato la completezza delle informazioni e della documentazione fornita dall' odierno ricorrente a riprova della debitoria contratta, così come dallo stesso prodotta a sostegno della richiesta di piano (art. 68 CCII);

20) Il Gestore, nella resa relazione particolareggiata, ha provveduto ad illustrare dettagliatamente l'elenco dei creditori, contenente la quantificazione finale dei crediti, con indicazione della debitoria complessivamente dovuta e, quindi, il conseguente piano di rientro;

21) In conclusione, con la relazione particolareggiata predisposta dal Gestore della Crisi, è stata rilasciata attestazione positiva di fattibilità della proposta.

Tutto quanto premesso, considerato e ritenuto, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso dallo scrivente procuratore, unitamente al Gestore nominato, Dott. Giovanni Passaro, che ha rilasciato espressa autorizzazione alla presentazione del presente ricorso, come da delega che si allega

CHIEDONO

A Codesto Ill.mo Giudicante, *contrariis reiectis*:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

- Ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, autorizzarne la comunicazione ai creditori entro i termini e con le modalità previste dall'art. 70, comma 1, CCII;
- Con il medesimo decreto, disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, al fine di preservare e conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;



- Disporre la sospensione della cessione del quinto e del prestito delega attualmente attive sullo stipendio del Sig. Piccolo in favore rispettivamente di Capital Fin la prima e di IBL Banca Spa la seconda.

NEL MERITO:

- Accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità giuridica e fattibilità economica, disporre l'omologa del piano depositato e dichiarato fattibile dal Gestore della Crisi.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Lo scrivente avvocato, ai sensi e per gli effetti di legge, dichiara che per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura di euro 98.00 e della marca da bollo di euro 27.00.

Marigliano/ Nola lì data del deposito telematico

AVV. IMMACOLATA DI CICCO

Immacolata Di Cicco

Si allega:

Procura alle liti

Protocollo istanza OCC

Delega del Gestore al deposito del ricorso e della relazione con allegati

Prospetto attività e passività allegato all'istanza OCC

Prospetto spese nucleo familiare Piccolo Sebastiano

Attestazione pagamento avviso pago PA per contributo unificato e marca da bollo

La rimanente documentazione è quella fornita al Gestore ed allegata alla Sua relazione come di seguito indicata:

Relazione particolareggiata del Gestore Dott. Giovanni Passaro

Indice allegati alla relazione del Gestore

Attestazione di conformità rilasciata dal Gestore

Cartella compressa contenente i seguenti documenti:



- Allegato 1) Contratto OCCS;
- Allegato 2) Istanza Nomina e Accettazione OCC;
- Allegato 3) Agenzia Entrate Riscossione;
- Allegato 4) Agenzia delle Entrate;
- Allegato 5) Agos Ducato S.p.A.;
- Allegato 6) Fiditalia S.p.A.;
- Allegato 7) Comune di Pomigliano D'Arco;
- Allegato 8) Cap.Ital. Fin. Spa;
- Allegato 9) Ibl Banca S.p.a. ;
- Allegato 10) Intesa San paolo S.p.A. ;
- Allegato 11) Kruk Italia Srl;
- Allegato 12) Regione Campania;
- Allegato 13) CR Banca d'Italia;
- Allegato 14) Crif 06.24;
- Allegato 15) Visura protesti;
- Allegato 16) Dichiarazioni dei redditi;
- Allegato 17) Certificato Residenza, civile e famiglia;
- Allegato 18) Autocertificazione Piccolo-Operoso;
- Allegato 19) Cedolini;
- Allegato 20) Unilav licenziamento e E.C. [REDACTED];
- Allegato 21) Verbale di audizione 20.12.24;
- Allegato 22) Risultanze Catastali;
- Allegato 23) Fiat 600 [REDACTED];
- Allegato 24) Fiat Punto [REDACTED];
- Allegato 25) Saldo BNL;
- Allegato 26) Saldo Poste Pay;
- Allegato 27) Preventivo Compensi Avv. Di Cicco;
- Allegato 28) Documenti Piccolo Sebastiano.



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Lo scrivente avvocato Immacolata Di Cicco ai sensi e per gli effetti di legge, quale procuratore del ricorrente sig. Sebastiano Piccolo, dichiara che gli allegati al ricorso sono conformi agli originali cartacei in possesso dello scrivente e/o sono copia informatica di documento informatico trasmesso dalla parte ricorrente.

Nola lì data di deposito telematico

AVV. IMMACOLATA DI CICCO

Immacolata Di Cicco

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 39-1/2025

Il Giudice Designato , letti gli atti, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da **SEBASTIANO PICCOLO** (C.F. PCCSST82M20G812C) residente in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Passariello n.203, rappresentato e difeso dall' Avv. Immacolata Di Cicco (C.F. DCCMCL89T59G190W) del Foro di Nola e con questa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli n.5. in uno al delegato alle funzioni di Gestore della Crisi Dott. Giovanni Passaro;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Pomigliano D'Arco;

rilevato che la parte è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto il ricorrente non è già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del medesimo (pag. 9-10 relazione OCC in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;



rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente è lavoratore dipendente a tempo indeterminato della società “CEFLA S.C.” C.F. 00293150371, con un reddito medio mensile percepito di euro 1.650,64, oltre l’Assegno Unico Universale corrisposto mensilmente dall’INPS pari ad euro 467,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 134.236,76 (comprensivo del compenso preventivato dell’OCC e dell’advisor legale), risultante all’esito delle operazioni di circolarizzazione dell’OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.573,09; *preso atto* che il piano prevede il pagamento del 100% dei crediti prededucibili con la precisazione che sarà riconosciuto all’OCC in prededuzione il 75% del compenso dovuto, in osservanza del disposto dell’art. 71 co. 4., mentre il saldo, pari al 25% del compenso dovuto, verrà accantonato e corrisposto dalla rata 92 alla rata 94 ed il pagamento del 30% dei crediti chirografati attraverso il pagamento di n.94 rate mensili da € 480,00; *preso atto* delle valutazioni dell’OCC svolte ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l’effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all’art. 124-bis T.U.B.; *presa visione* anche della maggiore convenienza ritenuta dall’OCC rispetto all’alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell’OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell’OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell’art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell’Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell’apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell’OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l’OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai



debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII su istanza del debitore, al fine di conservare l'integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento, la sospensione della cessione del quinto e del prestito delega attualmente attive sullo stipendio del Sig. Piccolo in favore rispettivamente di Capital Fin e di IBL Banca Spa

DISPONE

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 24.02.2025

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCOSUALI

Proc. 39-1/ /2025

Il Giudice delegato, letta l'istanza di rettifica depositata in data 26.02.2025 dall'Avv. Immacolata Di Cicco nell'interesse di Piccolo Sebastiano;

rilevato che nel ricorso depositato in data 13.02.2025 è stato richiesto “ di disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, al fine di preservare e conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”;

considerato che ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII “il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può' altresì' disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché' le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”

PQM

ad integrazione del decreto di apertura del procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 24/02/2025 dispone ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII su istanza del debitore il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento, in quanto la loro prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.

Manda alla cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento all'istante e al gestore; manda al gestore per la trasmissione anche del presente decreto ai creditori, in adempimento delle prescrizioni del decreto di apertura.

Nola, 27/02/2025

Il Giudice Delegato
dott.ssa Rosa Paduano

